



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione  
e per l'Autonomia Scolastica - Uff. VI*

Prot. AOODR-OS 0855

Roma, 12.06.07

**AL PROF. SALVATORE NOCERA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN  
OSSERVATORIO SCOLASTICO SULL'INTEGRAZIONE  
AIPD NAZIONALE  
VIALE DELLE MILIZIE, 106  
00192- ROMA  
FAX-06-3722510**

Oggetto: debiti formativi degli alunni con disabilità .  
Docenti sostegno.

In relazione al quesito posto, relativo all'oggetto, si fa presente che il Consiglio di classe può prevedere anche per l'alunno con disabilità, con P.E.I. di cui all'art.16, comma 1, della legge n.104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI. Il medesimo Consiglio di classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell'ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.

Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell'alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell'intero Consiglio di classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Mario G. Dutto